

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GEMELLI"

- VISTO** il DPR n 249 del 24/06/1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni e integrazioni intervenute con il DPR n. 235 del 21/11/2007;
- VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007;
- PREMESSO** che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27/05/1991);
- PREMESSO** che la scuola dell'autonomia è un'istituzione *"che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali"* (Circ. Ministeriale n. 371 del 02/09/1998);
- VISTA** la legge 30/10/2008, n.169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- VISTA** la legge 241/90 e successive modificazioni, Legge sul procedimento amministrativo;
- VISTO** il D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTA** la L. n. 71/2017 novellata dalla legge 70/2024, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- VISTO** il D.L. n. 172/2017, Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici;
- VISTI** l'art. 30 della Costituzione e l'art. 2048 del Codice Civile;
- VISTA** la C.M. n. 5274 dell'11/07/2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione;
- VISTE** le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica D.M. n. 183 del 07/09/2024;
- VISTA** la legge 150/2024, Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;
- VISTA** l'O.M. n. 3 del 09/01/2025, Valutazione apprendimenti scuola primaria e valutazione comportamento scuola secondaria di I grado;
- VISTO** il D.P.R. n.134 dell'8 agosto 2025, pubblicato sulla G.U. n.223 del 25/09/2025, in vigore dal 10/10/2025;

ADOTTA

con delibera n.24 del 09/01/2026, il presente Regolamento di Disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate.

Il presente Regolamento disciplinare è redatto in conformità all'articolo 4, co. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24/06/1998) e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 235 del 21/11/2007 e D.P.R. 134 del 08/08/2025).

La scuola, nel suo ciclo di istruzione pre-obbligatoria e obbligatoria, come previsto dalla nostra Costituzione, ha il dovere di formare i futuri cittadini. Finalità del Regolamento è garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e fare in modo che gli alunni comprendano il valore positivo della regola quale garanzia delle libertà personali fondate sul rispetto dei diritti altrui e sull'adempimento dei propri doveri.

I rapporti fra le varie componenti all'interno dell'Istituto devono essere improntati al massimo grado di civiltà, di correttezza e rispetto tenuto conto delle finalità educative dell'istituzione scolastica. Ogni volta che vengano meno la correttezza dei rapporti o il rispetto delle regole, si configura una mancanza disciplinare punibile con una sanzione.

Il presente Regolamento è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Art. 1 - Diritti degli studenti.

- a) L'alunno ha diritto a frequentare una scuola che assicuri un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona attraverso:
 - una formazione e un'educazione qualificate che garantiscano l'acquisizione delle conoscenze e la crescita personale, nel rispetto della dignità individuale;
 - la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - lo sviluppo dell'identità di ciascuno, valorizzandone le diversità culturali, di genere e religiose;
 - la salubrità e la sicurezza degli ambienti scolastici, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, con particolare riguardo ai soggetti in condizione di disabilità.
- b) L'alunno ha diritto a ricevere una formazione educativo - didattica di qualità. La scuola, a tal fine, si impegna ad assicurare:
 - iniziative concrete per la prevenzione e il recupero di situazioni di svantaggio e disagio, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica;
 - il rispetto dei tempi personali di apprendimento;
 - l'utilizzo di risorse tecnologiche e laboratoriali adeguate.
- c) L'alunno ha diritto di conoscere contenuti, obiettivi e finalità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- d) L'alunno ha diritto ad essere informato in modo puntuale sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- e) L'alunno ha diritto a una valutazione tempestiva e trasparente, per potersi autovalutare e per poter migliorare il proprio impegno.

Art. 2 - Doveri degli studenti.

- a) Accanto ai diritti, ogni alunno è chiamato ad assumersi la responsabilità dei propri doveri che costituiscono parte integrante della vita scolastica e condizione necessaria per una convivenza serena e costruttiva. La scuola è una comunità educativa fondata sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sulla partecipazione attiva: per questo motivo ciascuno studente è tenuto a contribuire, con il proprio comportamento, al buon andamento delle attività e al benessere collettivo.
- b) Gli alunni sono invitati a partecipare con impegno e costanza alle proposte educative e didattiche, valorizzando le proprie capacità e rispettando quelle degli altri. Devono mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, adottando comportamenti improntati alla cortesia, alla collaborazione e alla solidarietà.
- c) Rientra tra i doveri degli studenti il rispetto delle regole stabilite dall'istituzione scolastica, degli ambienti, delle strutture e dei materiali messi a disposizione, avendo cura dei beni comuni come

segno di responsabilità e senso civico.

- d) La puntualità, la frequenza regolare, l'attenzione durante le lezioni e la partecipazione attiva alla vita della scuola rappresentano aspetti essenziali dell'impegno scolastico e testimoniano la volontà di apprendere e di crescere insieme. Ogni alunno è, inoltre, tenuto a mantenere un linguaggio e un comportamento adeguati al contesto educativo, evitando atteggiamenti che possano arrecare disagio o danno ad altri membri della comunità scolastica.
- e) Il rispetto delle persone, delle regole e degli ambienti costituisce, dunque, il fondamento del vivere civile e della convivenza democratica che la scuola, in quanto luogo di formazione, si impegna a promuovere ogni giorno.

Art. 3 - Puntualità e frequenza regolare.

- a) Gli alunni devono essere puntuali a scuola e frequentare regolarmente.
- b) La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Gli alunni, pertanto, sono tenuti a giungere in orario a scuola e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni.
- c) ENTRATA
 - c.1) Gli alunni dovranno radunarsi nel cortile o nell'atrio interno della scuola per essere pronti ad entrare in classe, insieme con i compagni, al suono della campanella in modo corretto e non chiassoso.
 - c.2) Gli alunni, in caso di ritardo oltre i cinque minuti, saranno accettati in classe con giustificazione del genitore o di un delegato autorizzato sull'apposito registro (entrata posticipata).
- d) USCITA
 - d.1) Al termine delle lezioni gli alunni devono controllare che banchi e sedie siano in ordine, raccogliere eventuale materiale o rifiuti per terra e cancellare la lavagna per lasciare le aule pulite.
 - d.2) Al suono della campanella gli alunni sono accompagnati dai docenti fino al cancello del cortile esterno. E' fatto divieto di allontanarsi arbitrariamente dal gruppo classe.
 - d.3) Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e non chiassoso.
 - d.4) L'uscita anticipata è consentita solo in caso di malessere, per seri motivi familiari o per sottoporsi a visite mediche programmate e coincidenti con l'orario delle attività didattiche, solo se prelevati da uno dei genitori o da un delegato maggiorenne.
 - d.5) Agli alunni non è consentito uscire autonomamente e allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni.

Art. 4 - Comportamenti a scuola e in classe.

Gli alunni devono:

- a) annotare sul diario i compiti assegnati, svolgere regolarmente il lavoro domestico, avere cura del proprio materiale scolastico e portarlo quotidianamente a scuola. I genitori dell'alunno non possono consegnare a scuola il materiale dimenticato;
- b) utilizzare esclusivamente il proprio materiale scolastico e non appropriarsi indebitamente di quello altrui;
- c) assolvere con senso di responsabilità ai propri impegni scolastici e rispettare le consegne;
- d) rimanere in classe, al cambio dell'ora, tenendo un comportamento corretto e non chiassoso, socializzando in maniera civile e predisponendo il materiale per la lezione successiva. Si fa divieto assoluto di attendere l'insegnante fuori dall'aula;
- e) utilizzare i servizi igienici nelle fasce orarie stabilite e nel rispetto delle norme igieniche e di convivenza civile, evitando di indugiare per consentirne l'uso anche ai compagni. Eventuali eccezioni saranno valutate singolarmente dal docente. Gli alunni e le alunne devono, inoltre, adoperare correttamente i sanitari, lasciandoli puliti dopo l'uso, ed evitando di sporcare pavimenti, pareti e porte;
- f) uscire dall'aula solo previa autorizzazione dell'insegnante;
- g) assumere un comportamento corretto ed educato, "al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti [...], di rimettere al centro il principio della responsabilità

e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti” (Legge 150/2024, Art. 1, c. 4);

- h) evitare comportamenti che possano disturbare o distrarre, in modo da favorire e mantenere un clima di attenzione e partecipazione durante le attività didattiche;
- i) utilizzare nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni un linguaggio appropriato al contesto educativo, evitando qualsiasi forma di offesa verbale o non verbale;
- j) utilizzare in modo corretto ambienti, strutture, attrezzature e sussidi didattici, evitando di arrecare danno al patrimonio della scuola.
- k) È fatto divieto assoluto di utilizzare minacce, ricatti, atti di violenza fisica o di bullismo nei confronti dei compagni o del personale scolastico, nonché di assumere comportamenti pericolosi per l'altrui incolumità (Legge 150/2024, art. 1, c. 5, lett. b3).
- l) È vietato introdurre a scuola oggetti estranei alle attività di studio, che possano distrarre o turbare la regolarità delle lezioni, nonché materiali o oggetti diseducativi o pericolosi per la propria e altrui incolumità. Gli insegnanti sono autorizzati a ritirare tale materiale e a riconsegnarlo successivamente ai genitori o alle Autorità competenti.
- m) E' vietato oltraggiare, offendere, dileggiare religioni e istituzioni.

Art. 5 - Divieto di utilizzo del telefono cellulare e dispositivi analoghi.

- a) È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di qualsiasi altro dispositivo analogo (smartwatch ...), anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali (C.M. 5274 dell'11/07/24).
- b) Gli alunni possono utilizzare dispositivi digitali, quali pc e tablet, **esclusivamente per fini didattici e solo con l'autorizzazione dei docenti.**

Art. 6 - Violazione della privacy.

- a) È vietato diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. Si ricorda che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Le immagini, i suoni ed i filmati acquisiti senza autorizzazione nella comunità scolastica mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e, successivamente, divulgati arbitrariamente in altre forme, determinano una violazione punita con sanzione amministrativa a carico del genitore, della cui applicazione è competente il Garante. Per l'alunno, invece, si procederà con una sanzione disciplinare, così come previsto dal presente Regolamento.

Art. 7 - Divieto di fumo.

- a) È vietato il possesso/uso di tabacco/sigarette elettroniche/alcool/sostanze stupefacenti in ogni locale della scuola, compresi atri, bagni e cortile. In caso di mancato rispetto della norma, saranno tempestivamente avvisati il Dirigente Scolastico e la famiglia dell'alunno.

Art. 8 - Abbigliamento non consono al contesto scolastico.

- a) Gli alunni devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri.
- b) Gli alunni devono avere un abbigliamento sempre dignitoso, sobrio ed adeguato al contesto scolastico.

Art. 9 – Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione.

- a) Le visite e i viaggi d'istruzione non hanno finalità ricreativa, ma costituiscono iniziative complementari alle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale.
- b) Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli alunni sono tenuti a

mantenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso, attenendosi alle indicazioni fornite dai docenti accompagnatori e dagli operatori esterni coinvolti.

- c) Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza relative agli spostamenti, ai mezzi di trasporto, agli ambienti visitati e alle attività previste. È vietato assumere comportamenti che possano mettere a rischio la propria o l'altrui incolumità.
- d) Eventuali danni causati intenzionalmente o per grave negligenza saranno a carico dello studente responsabile e della sua famiglia, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 10 - Disposizioni generali sulle sanzioni.

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- d) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- e) Le sanzioni:
 - sono sempre temporanee;
 - sono proporzionate alla infrazione disciplinare, all'intenzionalità del comportamento, al pericolo causato alla scuola, alla comunità scolastica ed a terzi e alla reiterazione della mancanza;
 - sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente.
- f) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
- g) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni
- h) La nota disciplinare è presupposto necessario per qualsiasi tipo di sanzione.

Art. 11 - Tipologia di sanzioni

a) Sanzioni diverse dall'allontanamento dalle lezioni e della comunità scolastica:

- richiamo verbale
- annotazione sul registro elettronico (nota disciplinare)
- comunicazione al Dirigente
- convocazione delle famiglie da parte del coordinatore del Consiglio di Classe
- convocazione delle famiglie da parte del Dirigente Scolastico
- esclusione da uscite didattiche, gite d'istruzione, spettacoli con obbligo di frequenza. Nel caso di sanzioni disciplinari gravi (allontanamento temporaneo dalle lezioni) l'alunno, sulla scorta della irrogazione del provvedimento previsto, non sarà ammesso, in alcuni casi, a parteciparvi.

b) Allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica

- b.1) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- b.2) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

- b.3) **Allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni:** l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- b.4) **Allontanamento dalle lezioni di durata per un periodo compreso tra tre e quindici giorni:** l'allontanamento dalla scuola di durata superiore per un periodo compreso tra tre e quindici giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Le attività di cui al primo periodo, sono inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
- b.5) **Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni:** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
- c) **Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.**
Con riferimento alle fattispecie di cui all'art.11.b, comma 5, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio. Nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- d) **Attribuzione voto di comportamento inferiore a sei decimi.**
L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato avviene a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate. L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente, oggetto della valutazione, in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Art. 12 - Procedimento disciplinare e irrogazione delle sanzioni.

- a) L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è strettamente legata all'immediatezza e alla tempestività della reazione. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere comprese e favorire la modifica dei comportamenti, devono essere quanto più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo da far percepire chiaramente all'alunno il rapporto di causa ed effetto tra condotta e conseguenza (comportamento irregolare – sanzione).

- b) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica e che devono essere comminate da un Organo Collegiale prevedono la seguente procedura:
- contestazione di addebito e avvio del procedimento disciplinare;
 - convocazione dell'organo giudicante (Consiglio di Classe a struttura completa o Consiglio di Istituto);
 - ascolto delle parti interessate;
 - adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;
 - comunicazione del provvedimento disciplinare.
- c) La contestazione scritta dell'addebito all'alunno/a in relazione ai fatti avvenuti e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento devono essere effettuate dal Dirigente Scolastico ed inviate ai genitori dello studente. La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, all'ora e al luogo di convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente, accompagnato dai suoi genitori, per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi.
- d) Delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata da parte dell'organo collegiale.
- e) Adozione della delibera in forma scritta da parte del Dirigente Scolastico, con una specificazione dettagliata delle modalità di esecuzione della sanzione. Il provvedimento disciplinare è comunicato per iscritto dal Dirigente Scolastico ai genitori dell'alunno.

Art. 13 – Impugnazioni.

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
- b) Il ricorso può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia.
- c) L'Organo di Garanzia si esprime nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.
- d) La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Art. 14 - Composizione dell'Organo di Garanzia.

- a) L'Organo di Garanzia viene costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti), successivamente modificato dal D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.
- b) L'Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - un docente, designato tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto, che svolge il compito di segretario verbalizzante;
 - due genitori, designati tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto.
- c) I suoi componenti restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto che li ha designati e, comunque, fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.
- d) Il Consiglio di Istituto designa anche due membri supplenti (uno per la componente docenti e uno per la componente genitori) che subentrano nei casi di temporanea impossibilità, di non compatibilità (ad es. il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) o di dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dello studente sanzionato).

Art. 15 - Funzionamento dell'Organo di Garanzia.

- a) L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.

- b) La convocazione deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà effettuare la convocazione anche con un solo giorno di anticipo, anche a mezzo fonogramma.
- c) In prima convocazione le sedute e le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'Organo di Garanzia, effettivi o supplenti.
- d) In seconda convocazione le sedute e le deliberazioni sono valide con i membri effettivamente partecipanti, che comunque non possono essere inferiori a tre.
- e) L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza semplice (non è ammessa l'astensione dal voto). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza.
- g) L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
- h) Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Di seguito sono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nel presente Regolamento, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono così distinti:

- TIPOLOGIA A – Atteggiamenti inadeguati al contesto scolastico (Mancanze disciplinari di grado LIEVE-MEDIO);
- TIPOLOGIA B – Comportamenti scorretti (Mancanze disciplinari di grado GRAVE);
- TIPOLOGIA C – Comportamenti lesivi di ambienti e materiali (Mancanze disciplinari di GRADO GRAVE);
- TIPOLOGIA D – Comportamenti lesivi delle persone (Mancanze disciplinari DI GRADO GRAVE/GRAVISSIMO).

TIPOLOGIA A – COMPORTAMENTI INADEGUATI AL CONTESTO SCOLASTICO (MANCANZE DISCIPLINARI DI GRADO LIEVE-MEDIO)				
ARTICOLI	DESCRIZIONE	AUTORITÀ COMPETENTE	AZIONI E PROVVEDIMENTI	VOTO DI COMPORTAMENTO
3.c – 3.d	Comportamento scorretto e chiassoso in ingresso e in uscita.	Docente	☐ Richiamo verbale ☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare)	Per decisione del Consiglio di Classe
3.b	Ritardi ripetuti.	Docente	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Convocazione della famiglia da parte del D.S.	Per decisione del Consiglio di Classe
4.a	Mancanza ripetuta e/o sistematica del materiale scolastico.	Docente	☐ Annotazione Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe	Per decisione del Consiglio di Classe
4.f	Uscita dall'aula senza autorizzazione.	Docente	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe	Per decisione del Consiglio di Classe
4.e	Ripetute ed immotivate soste prolungate nei servizi igienici.	Docente	☐ Richiamo verbale ☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe	Per decisione del Consiglio di Classe
4.d	Comportamento chiassoso e scorretto durante il cambio dell'ora. Attesa del docente fuori dall'aula.	Docente	☐ Richiamo verbale ☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe	Per decisione del Consiglio di Classe
4.l	Ingresso ed uso a scuola di oggetti estranei ed inadeguati alle attività didattiche.	Docente D.S.	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Convocazione della famiglia da parte del D.S.	Per decisione del Consiglio di Classe
5b	Uso dei dispositivi elettronici (PC e tablet) senza autorizzazione del docente.	Docente D.S.	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe e, in caso di recidiva, da parte del D.S.	Per decisione del Consiglio di Classe
8b	Abbigliamento non consono al contesto scolastico	Docente	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Convocazione della famiglia da parte del Coordinatore di classe in caso di recidive	Per decisione del Consiglio di Classe

TIPOLOGIA B – COMPORTAMENTI SCORRETTI (MANCANZE DISCIPLINARI DI GRADO GRAVE)

Legge 150/2024, art. 5 c. a.1: “L'allontanamento dalla scuola, **fino a un massimo di due giorni**, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare”.

ARTICOLI	DESCRIZIONE	AUTORITÀ COMPETENTE	AZIONI E PROVVEDIMENTI	VOTO DI COMPORTAMENTO
5.a – 5.b	Uso del cellulare e dispositivi analoghi (smartwatch...) all'interno della scuola.	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a gg. 2.	= 6
4.g, 4.h, 4.i, 4.k, 4.l, 9.b, 9.c	Comportamenti scorretti e irresponsabili verso compagni, docenti, personale scolastico che turbano il regolare svolgimento delle lezioni o delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Richiamo verbale ☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a gg. 2 e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni.	= 6
4.j, 4.e, 9.d	Comportamenti scorretti e irresponsabili nei confronti di ambienti e strutture, anche durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione.	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a gg. 2 e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ Comunicazione alle autorità competenti (in caso di danno grave)	= 6

4.m	Vilipendio alle Religioni ed alle Istituzioni	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a gg. 2 e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni.	= 6
4.i, 4.k	Turpiloquio scritto e/o orale, offese, dileggi e minacce nei confronti dei compagni e del personale docente e non docente.	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D.S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 2 gg e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni.	= 6

TIPOLOGIA D – COMPORTAMENTI LESIVI DI AMBIENTI E MATERIALI (MANCANZE DISCIPLINARI DI GRADO GRAVE)

“L'allontanamento dalla scuola, **fino a un massimo di due giorni**, comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare” (Legge 150/2024, Art. 5 c. a.1)

“L'allontanamento dalla scuola di **durata superiore a due giorni** comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche [...]. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità”. (Legge 150/2024, Art. 5 c. a.12)

ARTICOLI	DESCRIZIONE	AUTORITÀ COMPETENTE	AZIONI E PROVVEDIMENTI	VOTO DI COMPORTAMEN
4.j	Sporcare e/o danneggiare intenzionalmente arredi, pareti e pavimento dei locali scolastici, compresi servizi igienici	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Comunicazione formale alla famiglia per eventuale risarcimento ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a gg. 2 e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15	= 6
4.j, 9.d	Gravi atti “vandalici” nei confronti della struttura scolastica, dei locali, delle attrezzature, anche durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione.	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico (nota disciplinare) ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Comunicazione formale alla famiglia per eventuale risarcimento ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15.	= 6

Presenza di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche in riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di disciplina (L. 150/2024, Art.1, c. 5, b1).			A fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e/o reiterate, detta violazione può prevedere l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi	< 6 con conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
4.b	<u>Furto di oggetti altrui</u>	Docente D. S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Comunicazione formale alla famiglia per eventuale risarcimento ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15 ☐ Comunicazione alle autorità competenti (in caso di danno grave)	= 6
Presenza di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche in riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di disciplina (L. 150/2024, Art.1, c. 5, b1).			A fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e/o reiterate, detta violazione può prevedere l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi	< 6 con conseguente non ammissione alla classe successiva e

TIPOLOGIA E – COMPORTAMENTI LESIVI DELLE PERSONE (MANCANZE DISCIPLINARI DI GRADO GRAVE/GRAVISSIMO)

Legge 150/2024, Art. 5 c. a.2:

“L'allontanamento dalla scuola di **durata superiore a due giorni** comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche [...]. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità”.

ARTICOLI	DESCRIZIONE	AUTORITÀ COMPETENTE	AZIONI E PROVVEDIMENTI	VOTO DI COMPORTAMENTO
7	Possesso/uso di tabacco e/o sigarette elettroniche con nicotina, alcool e sostanze stupefacenti in ogni locale della scuola, compresi atri, bagni e cortile.	Docente D. S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15	=6
4.1	Ingresso ed uso a scuola di materiale oltremodo diseducativo e/o pericoloso.	Docente D. S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15	=6
Presenza di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche in riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di disciplina (L. 150/2024, Art.1, c. 5, b1).			A fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e/o reiterate, detta violazione può prevedere l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi	< 6 con conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato

3.e, 4.g, 4.k	Comportamenti oggettivamente pericolosi per la propria e l'altrui incolumità (discesa disordinata, spinte, sgambetti, lancio di oggetti in aula e dalla finestra, uscita autonoma e allontanamento da scuola prima del termine delle lezioni).	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi – competizioni ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15 ☐ Comunicazione alle autorità competenti (in caso di danno grave)	= 6
Presenza di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche in riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di disciplina (L. 150/2024, Art.1, c. 5, b1).			A fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e/o reiterate, detta violazione può prevedere l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi	< 6 con conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
4.g – 4.k	<u>Atteggiamenti di aggressione, di violenza fisica e morale e comportamenti intimidatori e/o vessatori verso i compagni e il personale scolastico</u> - (L. 150/2024, Art.1, c. 5 b.3 - L. n. 71/2017 novellata dalla legge 70/2024, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15 ☐ Comunicazione alle autorità competenti (in caso di danno grave)	= 6

Presenza di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche in riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di disciplina (L. 150/2024, Art.1, c. 5, b1).			A fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e/o reiterate, detta violazione può prevedere l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi	< 6 con conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
6.a	Utilizzo doloso dei dispositivi elettronici (cellulari, tablet, PC) con diffusione di immagini, video, registrazioni vocali	Docente D.S. Consiglio di classe	☐ Annotazione sul Registro elettronico ☐ Comunicazione formale al D. S. ☐ Provvedimento disciplinare grave: allontanamento temporaneo dalle lezioni per una durata superiore a 2 gg. e/o esclusione dalle uscite didattiche, dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da gare – concorsi - competizioni. ☐ In caso di presenza di comportamenti reiterati: allontanamento dalla scuola di durata superiore a n. giorni 2 ed inferiore a 15 ☐ Eventuale Comunicazione alle autorità competenti.	= 6

Si precisa che, per qualsiasi altra infrazione non prevista, un'eventuale sanzione disciplinare sarà competenza del D.S